



COMUNE DI BUONABITACOLO

Provincia di SALERNO

COPIA

Prot.

Data

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 24 DEL 24/07/2009

OGGETTO: Istanza di cittadini per la costituzione di un gruppo di volontariato per la protezione civile – esame e provvedimenti.

L'anno **DUEMILANOVE** il giorno **VENTIQUATTRO** del mese di **LUGLIO** alle ore **20.30** nell'edificio Comunale adibito a Centro Sociale si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA** in seduta pubblica di **PRIMA** convocazione.

Presiede l'adunanza il **SINDACO, Beniamino CURCIO**.

Assiste il Segretario Comunale **Dr.ssa Claudia VERTULLO**

Fatto l'appello nominale dei **Consiglieri** si ottiene il seguente risultato:

N.	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
1	Eleonora RUSSO	1	
2	Enrico FORTUNATO	1	
3	Michele LANZIERI	1	
4	Antonio CASALNUOVO	1	
5	Marco D'AGUANNO	1	
6	Roberto GARONE	1	
7	Pasquale LAPENTA	1	
8	Vito TROTTA	1	
9	Vincenzo MARTIGNETTI	1	
10	Mario Angelo RINALDI	1	
11	Vincenza RUBINO	1	
12	Saverio ROMANO	1	
	TOTALE	12	0

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

L'argomento viene illustrato dal Sindaco il quale informa il Consiglio che in data 21 luglio 2009 è pervenuta una sottoscrizione di cittadini che chiedono al Comune di promuovere la costituzione di un gruppo di volontariato da impegnare per finalità di Protezione Civile ed in attività di Promozione Sociale.

L'appello è da ritenersi pienamente condivisibile, riferisce il Sindaco, in quanto manca nel Comune una struttura attraverso la quale poter operare in un settore di fondamentale importanza per la sicurezza del territorio e la salvaguardia dell'ambiente, qual' è appunto la Protezione Civile, e che, al tempo stesso, possa diventare "braccio operativo" del Comune per una serie di attività di utilità pubblica e sociale, compresi alcuni servizi in campo ambientale.

Il Sindaco prosegue il suo intervento comunicando che si è già attivato per definire una bozza di statuto che potesse andare bene ai fini della costituzione del gruppo di volontariato.

La copia del bozza dello Statuto, inserita nella cartella del Consiglio e quindi già esaminata dalla minoranza, è stata oggetto di successivo approfondimento.

Il Sindaco illustra, pertanto, le modifiche apportate al testo originario ed illustra l'articolato della bozza di statuto presa a riferimento.

Interviene il capogruppo della minoranza dichiarando che il proprio gruppo è favorevole all'iniziativa e preannunciando, di conseguenza, il voto favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi di cui in narrativa;

Vista la sottoscrizione presentata la Comune di Buonabitacolo, protocollo 3672 del 21/07/2009, con la quale n. 68 cittadini chiedono al Sindaco e all'Amministrazione comunale di promuovere la costituzione di un "Gruppo di Volontariato da impegnare nella gestione dei servizi di Protezione Civile".... e in attività di Promozione Sociale;

Ritenuto che detta richiesta sia meritevole di accoglimento per i vantaggi che possono derivare al paese ed alla collettività dalla presenza di un gruppo di volontariato di Protezione Civile e Promozione Sociale;

Dato atto che:

- sono attività di Protezione Civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività diretta a superare l'emergenza connessa a catastrofi, calamità naturali o altri eventi che per intensità ed estensioni debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
- la Legge n. 225 del 14 febbraio 1992 "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile" tra l'altro individua le tipologie degli eventi e gli ambiti di competenze in materia di protezione civile ed in particolare all'art. 15 stabilisce che il Sindaco è autorità comunale di protezione civile e che quindi al verificarsi di situazioni di emergenza nell'ambito del territorio comunale assume la direzione unitaria ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari;
- nella stessa legge nei commi 1 e 2 dell'art. 18, si afferma che il servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista od in occasione di calamità naturali, catastrofi, stimolando le iniziative del volontariato stesso ed assicurandone il coordinamento, anche mediante la previsione di procedure per la concessione di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica;
- il D. Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, all'art. 108 conferma quanto sopra e attribuisce inoltre al Sindaco l'attuazione, in ambito comunale, di tutte le attività connesse alla materia di protezione civile, comprese le attività di previsione e prevenzione oltre che di predisposizione del piano comunale di emergenza;

Vista la bozza di statuto presa a riferimento ai fini della costituzione di detto gruppo comunale di volontariato, come integrata con le indicazioni date dal Sindaco nel corso dell'esposizione dell'argomento in oggetto;

Ritenuto che detto statuto sia rispondente alle finalità che si intendono perseguire con l'iniziativa promozionale di costituzione del gruppo di volontariato, attivata dalla maggioranza consiliare;

Visto il Dp.r. 21 settembre 1994 n. 613 "Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di volontariato;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Dlgs. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) Prendere atto dell'allegata nota pervenuta al Comune in data 21/07/2009 – prot. 3672 – da n. 68 cittadini, concernente la richiesta di costituzione di un gruppo di volontariato da adibire a servizi di Protezione Civile e ad attività di Promozione Sociale, e, in conseguenza, promuovere la costituzione di detto gruppo di volontariato;
- 3) Approvare la bozza dello statuto del costituendo gruppo di volontariato di Protezione Civile e di Promozione Sociale nel testo allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- 4) Demandare alla Giunta Comunale ogni ulteriore atto connesso e conseguente, ivi compresa l'approvazione di eventuali modifiche ed integrazioni che si dovessero apportare al testo dello Statuto di cui al precedente punto 3);

COMUNE DI BUONABITACOLO

Provincia di SALERNO

STATUTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE E DI PROMOZIONE SOCIALE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale

n. del

Disposizioni Generali

Art. 1

Costituzione del Gruppo Comunale

1. *E' costituito il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile, definito in seguito "Gruppo", di cui fanno parte i cittadini di ambo i sessi residenti nel Comune di BUONABITACOLO, che ne facciano espressa richiesta, di seguito denominati "Volontari".*
2. *Il Gruppo è altresì aperto ai cittadini residenti presso altri Comuni, che ne facciano espressa richiesta, che non risultino già iscritti in altri Gruppi Comunali di Volontariato di Protezione Civile di altri Comuni.*
3. *L'Amministrazione Comunale individua le forme più opportune per incentivare la libera adesione dei cittadini al Gruppo. Nel caso di persona iscritta ad una Associazione di Volontariato diversa dai Gruppi Comunali, la partecipazione al Gruppo è comunque ammessa: in tal caso, però, il Volontario dovrà indicare in quale struttura presterà prioritariamente la propria opera in caso di emergenza.*
4. *Il Gruppo Comunale è costituito ai sensi della Legge 225/92 in materia di Protezione Civile, della legge 266/91 in materia di Volontariato, della legge 383/00 in materia di Associazioni di Promozione Sociale, della Legge Regionale 10/01 in materia di Sistema Regionale di Protezione Civile e di ogni altra disposizione legislativa ad esse collegata, ed opera nel rispetto di tali disposizioni e senza scopi di lucro.*
5. *Il Gruppo Comunale ha sede nel Comune di BUONABITACOLO.*

Art. 2

Scopi e finalità

1. *Per le finalità di cui alla legge 225/92 ed alla legge 383/00, il Comune, per l'esercizio di attività finalizzate al soddisfacimento delle attività istituzionali dell'Ente in materia di Protezione Civile e di Promozione Sociale, si avvale anche dei Volontari, i quali prestano la propria opera al pari dei dipendenti comunali di corrispondente qualifica, anche in forma autonoma, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 (TUEELL).*
2. *Il Gruppo Comunale per tutte le attività non strettamente collegate alle competenze e attribuzioni in materia di Protezione Civile, opera nell'ambito della Promozione Sociale, ai sensi e nel rispetto della legge 7 dicembre 2000, n. 383, secondo le modalità di cui alla Sezione II del presente Statuto.*

Sezione I
Competenze di Protezione Civile

Art. 3
Dipendenza Operativa del Gruppo

1. Il Gruppo, fatto salvo quanto previsto alla Sezione II del presente Statuto, è posto alle dipendenze del Sindaco, il quale, nella sua qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile, è responsabile unico del Gruppo e provvede a quanto segue:
 - dispone dell'utilizzo del Gruppo, e dei relativi mezzi ed attrezzature;
 - garantisce la continuità delle attività del Gruppo, ed il rispetto degli scopi e delle finalità del presente Statuto;
 - accetta le domande di adesione al Gruppo;
 - nomina il Coordinatore Tecnico del Gruppo, secondo le procedure di cui all'articolo 4 del presente Statuto;
 - pronuncia la decadenza e/o la radiazione dei Volontari;
 - può sciogliere il Gruppo per gravi motivi.
2. Il Sindaco esercita le funzioni di cui al presente articolo, per il tramite del Responsabile Tecnico Comunale della Protezione Civile, con riserva del potere di avocazione, fatto salvo il caso di scioglimento del Gruppo che resta di esclusiva competenza del Sindaco.

Art. 4
Organizzazione Operativa del Gruppo

1. Per il raggiungimento degli scopi e delle finalità in materia di Protezione Civile previsti dal presente Statuto, il Gruppo è dotato di una "organizzazione operativa", individuata come segue:
 - a) **Coordinatore Tecnico del Gruppo:** è nominato dal Sindaco, di norma scelto tra almeno tre nominativi proposti dall'Assemblea dei Volontari; provvede al coordinamento di tutte le attività necessarie alla organizzazione tecnico/funzionale del Gruppo; è componente del C.O.C. con funzioni di corresponsabile della Funzione di Supporto "organizzazione del personale, mezzi e attrezzature"; è richiesta la qualifica di Volontario 3° Livello;
 - b) **Comitato di Coordinamento Tecnico:** è composto da sei membri nominati dal Coordinatore Tecnico, scelti tra dodici nominativi proposti dall'Assemblea dei Volontari; coadiuva il Coordinatore Tecnico nell'espletamento delle funzioni organizzative all'interno del Gruppo; è richiesta la qualifica di Volontario 2° Livello;
 - c) **Unità Operative o Unità di Crisi:** sono strutturate, organizzate e dotate di personale in relazione alle specifiche emergenze che dovranno fronteggiare.
2. Tutti gli incarichi di cui al presente articolo sono rinnovati di norma ogni 5 anni. E' possibile la riconferma nell'incarico senza alcuna limitazione temporale.

Art. 5
Competenze e Qualifiche dei Volontari

1. Il Gruppo è parte integrante della Struttura Comunale di Protezione Civile, ed è organizzato in modo funzionale a tale scopo. Il Gruppo risponde del proprio operato e del rispetto dei principi del presente Statuto, al Comune di Buonabitacolo.
2. Con appositi Regolamenti e/o Direttive, saranno disciplinati, in conformità ai principi di cui al presente Statuto, tutti gli aspetti tecnico-organizzativi della vita del Gruppo.
3. I Volontari operano nel contesto della Struttura Comunale di Protezione Civile, nell'ambito delle competenze assegnate ad ogni singolo e/o della Pianificazione Comunale di Emergenza.
4. I singoli Volontari saranno, quindi, inquadrati secondo le rispettive competenze e specializzazioni, nell'ambito della organizzazione generale della Struttura Comunale di Protezione Civile: responsabili di funzioni di supporto, responsabili di unità di crisi, specialisti di nuclei operativi, incaricati o addetti alle attività, ecc..
5. Tutte le attività e gli interventi svolti dal Gruppo o dai singoli Volontari debbono essere annotate in un apposito registro, tenuto dal Coordinatore Tecnico del Gruppo, debitamente vistato dal Sindaco. Anche per consentire gli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 1, del D.P.R. 194/01, copia del registro o estratti dello stesso, saranno consegnati, a richiesta, al Servizio Protezione Civile della Regione.

6. Per le finalità operative di cui al presente articolo, i Volontari sono classificati nelle seguenti qualifiche:
- a) Aspirante Volontario: cittadino che ha presentato richiesta di adesione al Gruppo, e che sta effettuando il tirocinio richiesto per l'ammissione;
 - b) Volontario 1° Livello: addetto alle attività – formazione a livello di “istruzione”;
 - c) Volontario 2° Livello: incaricato di gestione o specialista di nuclei operativi – formazione a livello di “addestramento”;
 - d) Volontario 3° Livello: responsabile di funzione di supporto o di unità di crisi – formazione approfondita anche a livello centrale ed in grado di effettuare “formazione” di altro personale.

Art. 6

Ammissione al Gruppo e progressione

1. L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte del cittadino interessato, nella quale dichiara l'accettazione delle norme statutarie e regolamentari del Gruppo, ed è disposta, sulla base delle specifiche disposizioni regolamentari, dal Sindaco. Il Sindaco, sentito il Coordinatore Tecnico del Gruppo, può, con provvedimento motivato, negare l'ammissione.
2. Possono essere ammessi al Gruppo come volontari effettivi solo i cittadini che abbiano compiuto i 18 anni di età; i minorenni non possono partecipare alla vita operativa del Gruppo, mentre, previo assenso di coloro che esercitano la potestà parentale, possono essere coinvolti in attività formative, in manifestazioni ed in attività di promozione sociale.
3. Il Volontario è inizialmente ammesso con la qualifica di “aspirante” e dovrà espletare un periodo di tirocinio formativo della durata di tre mesi, al termine del quale sarà valutato per il passaggio alla qualifica di Volontario 1° Livello.
4. La progressione ai livelli successivi sarà disciplinata da apposite disposizioni regolamentari. Può essere disposta la ripetizione del periodo di formazione di “aspirante”.
5. Le spese per la formazione e l'addestramento dei Volontari saranno a totale carico dell'Amministrazione Comunale, o supportate con iniziative di autofinanziamento o sponsorizzazioni o con specifici contributi pubblici.

Art. 7

Divise e dotazioni personali

1. I Volontari appartenenti al Gruppo sono dotati di una tessera di riconoscimento, e sono autorizzati all'uso della divisa prevista per la struttura comunale di protezione civile e dei simboli e distintivi stabiliti con apposita disposizione regolamentare, in conformità alle direttive e modelli regionali.
2. Può essere previsto uno “stemma” identificativo del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Buonabitacolo, il quale potrà essere inserito nella divisa, nel rispetto delle specifiche disposizioni regolamentari, assieme ad ogni altro distintivo ammesso.
3. La fornitura della divisa è di norma a carico dei singoli Volontari, fatta salva la facoltà dell'amministrazione comunale di provvedervi secondo le risorse finanziarie disponibili, anche in forma di cessione temporanea o comodato d'uso.
4. La fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) e di particolari Dotazioni Tecniche Individuali sono a carico del Comune.
5. Le spese per la pulizia, o la riparazione, dei capi della divisa e delle dotazioni personali, conseguenti attività di emergenza o di attività di addestramento o esercitative debitamente autorizzate, sono di norma a carico del Comune.

Art. 8

Materiali ed Attrezzature

1. Il Gruppo è dotato di attrezzature tecniche, di mezzi necessari e di DPI per lo svolgimento delle proprie attività, comprese quelle associative di cui alla Sezione II del presente Statuto, e provvede al loro mantenimento in perfetta efficienza.
2. Le attrezzature tecniche, i mezzi ed i DPI di cui sopra, saranno acquisiti direttamente dal Comune o attraverso iniziative autonome e di autofinanziamento del Gruppo.

3. *Tutti i mezzi, le attrezzature ed i DPI in dotazione al Gruppo fanno comunque parte del patrimonio comunale, anche se acquisiti attraverso iniziative autonome o di autofinanziamento, e sono registrati nell'inventario comunale, oltre che negli appositi registri in dotazione al Gruppo*
4. *Nel caso in cui i Volontari provvedessero ad acquistare con risorse proprie alcuni materiali, generalmente DPI, la proprietà resta a carico del singolo Volontario acquirente; in tal caso, se necessario, può essere organizzato un apposito registro -inventario diverso da quelli indicati al precedente comma.*
5. *Onde far fronte a particolari situazioni di emergenza, al Gruppo possono essere assegnati in via temporanea ulteriori mezzi ed attrezzature che si rendessero necessari od opportuni.*
6. *Il Gruppo è legittimato all'uso di tutte le attrezzature tecniche e dei mezzi di cui ha disponibilità, nel rispetto delle specifiche direttive che saranno appositamente emanate in conformità ai principi di economicità, trasparenza e responsabilità.*
7. *Le spese relative alla manutenzione, assicurazione, bollo, canoni radio, ecc., sono a carico del Comune, che vi provvede attraverso gli appositi capitoli del Servizio di Protezione Civile. Le spese relative al carburante, sono a carico del Comune per quanto concerne le attività istituzionali di Protezione Civile, mentre sono a carico del Gruppo, insieme alle eventuali relative spese di manutenzione dei mezzi utilizzati, per quanto concerne lo svolgimento delle attività associative di cui alla Sezione II del presente Statuto.*
8. *Il Comune, prima dell'inizio dell'attività del Gruppo comunale, redige, insieme al Coordinatore Tecnico del Gruppo o suo delegato, un verbale di consistenza relativo a tutti i beni mobili ed eventuali beni immobili, consegnati per l'espletamento delle funzioni statutarie. Tale verbale, che dovrà indicare anche lo stato conservativo di tali beni, dovrà essere redatto in duplice copia, di cui una trattenuta dal Comune, e l'altra consegnata al Coordinatore Tecnico del Gruppo o suo delegato.*

Art. 9

Formazione ed Addestramento

1. *Le attività di formazione e di addestramento sono svolte a cura e spese del Comune, fatto salvo le particolari iniziative che il Gruppo intenda svolgere in forma autonoma nel contesto della attività di cui alla Sezione II del presente Statuto.*
2. *Dovrà essere rivolta particolare cura nell'individuazione delle modalità di coinvolgimento, anche nelle attività più strettamente operative, dei volontari che non sono in condizione di garantire una totale operatività (età o altre cause), individuando compiti e funzioni adeguati agli stessi.*
3. *Dovrà essere garantita la formazione e l'addestramento in tutti i casi in cui l'uso di attrezzature, mezzi e dotazioni tecniche richiedano il possesso di particolari requisiti, competenze tecniche e/o patenti, abilitazioni o autorizzazioni amministrative.*

Art. 10

Doveri dei Volontari

1. *I Volontari prestano la propria opera, senza fini di lucro o vantaggi personali di qualsiasi tipo, nell'ambito della Struttura di Protezione Civile Comunale, in attività di soccorso ed assistenza alla popolazione e di superamento dell'emergenza, ed inoltre collaborano nelle attività di prevenzione e di previsione, così come previsto dalla legge 225/92.*
2. *I Volontari sono tenuti a partecipare alle attività del Gruppo, con impegno, lealtà, senso di responsabilità, totale gratuità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere in veste di Volontari di Protezione Civile alcuna attività che contrasti con i valori e le finalità sopra indicati.*
3. *Essi svolgono tutte le attività loro assegnate, nel rispetto dell'organizzazione gerarchico/funzionale prevista, e sono tenuti al rispetto delle direttive e degli ordini ricevuti.*
4. *I Volontari che ricevono in uso un mezzo, una attrezzatura o la dotazione personale, dovranno usare il massimo scrupolo e la massima cura nell'uso delle stesse, al fine di evitarne il deterioramento e l'uso improprio; ogni Volontario risponderà a titolo personale dei danni causati a terzi per causa a loro imputabile, anche per imperizia o per incuria.*
5. *Nel caso in cui i Volontari si trovino sul luogo e nella situazione contingente del verificarsi di un evento così come individuato dall'articolo 2, comma 1, della Legge 225/92, nella assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, possono intervenire per affrontare l'emergenza, fermo restando l'obbligo di darne immediata notizia all'autorità di protezione civile non appena possibile. In ogni caso, al sopraggiungere delle istituzioni ufficialmente preposte a*

svolgere l'attività di emergenza e soccorso, i Volontari dovranno mettersi a disposizione delle stesse e dalle stesse essere coordinati.

Art. 11 **Diritti dei Volontari**

- 1. Ai Volontari legittimamente impegnati in attività di simulazione e di emergenza debitamente autorizzate, nonché nelle occasioni di cui all'articolo 10, comma 5, del presente Statuto, si applicano le normative ed i benefici previsti dalle leggi statali e regionali nel tempo in vigore.*
- 2. In particolare, ai Volontari saranno garantiti, ai sensi dell'articolo 11, del D.L. 159/84, convertito con Legge 363/84, nell'ambito delle operazioni di emergenza o di simulazione di emergenza debitamente autorizzate dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, i seguenti benefici:*
 - a) mantenimento del posto di lavoro;*
 - b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro: al datore di lavoro stesso che ne faccia richiesta, sarà rimborsato, nei casi previsti dalla legge, l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo di impiego;*
 - c) copertura assicurativa: i componenti del Gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione stipulata dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, o in alternativa da apposita assicurazione stipulata dal Comune;*
 - d) assistenza logistica: in ogni caso di impiego dei volontari, spetta, in relazione alle effettive esigenze operative e di impiego, il sostentamento alimentare ed il ristoro, l'assistenza igienica e sanitaria, ed in casi particolari anche l'alloggiamento per il recupero psico-fisico;*
- 3. Ai Volontari saranno inoltre garantiti, nell'ambito delle attività associative svolte ai sensi della Sezione II del presente Statuto, la copertura assicurativa e l'assistenza logistica adeguata alle effettive esigenze operative e di impiego.*

Art. 12 **Rimborso delle spese**

- 1. Per il rimborso delle spese di cui al precedente articolo 11, comma 1, del presente Statuto, verranno utilizzate le procedure fissate dalle autorità competenti in materia nel tempo.*
- 2. Ai Volontari impiegati in emergenza e durante l'attività addestrativa e/o associativa, oppure impiegati in interventi esercitativi debitamente autorizzati dal Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile, spetta il rimborso delle spese sostenute personalmente in relazione al carburante per l'uso dei mezzi di trasporto e/o di viaggio debitamente autorizzati e documentati.*
- 3. Le spese relative al carburante dovranno essere documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso e riferite alle tariffe in vigore.*
- 4. Le spese sostenute dal Comune in attività di emergenza, ovvero nei casi di attività di esercitazione preventivamente autorizzata dal Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile, saranno debitamente certificate con apposita nota all'Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio, ai fini del rimborso da parte dell'amministrazione centrale competente.*

Art. 13 **Funzione intercomunale del Gruppo**

- 1. Nei casi in cui il Comune di Buonabitacolo si assuma l'onere, sulla base di particolari accordi di cooperazione o di specifiche convenzioni, di gestire e/o coordinare il Servizio/Struttura Comunale di Protezione Civile anche per conto di altri Comuni limitrofi o comunque particolarmente vicini, privi di una autonoma organizzazione del Servizio di Protezione Civile, il Gruppo Comunale di Protezione Civile, sulla base delle specifiche disposizioni del Sindaco, e ferma restando l'organizzazione di appartenenza, potrà essere opportunamente impiegato nelle attività di protezione civile anche nel territorio di tali Comuni.*

Art. 14
Colonne mobili di soccorso

1. Il Gruppo è autorizzato all'impiego dei Volontari che ne diano disponibilità, anche in situazioni di emergenza al di fuori del territorio comunale o nel contesto di eventuali colonne mobili di soccorso organizzate dal Servizio Nazionale di Protezione Civile, dalla Regione o da altre Autorità preposte all'emergenza, per le quali il nostro Comune disponga l'invio di soccorsi attraverso la propria Struttura di Protezione Civile. In ogni caso, dovrà essere garantita e rispettata l'integrità delle strutture e delle unità operative di intervento messe a disposizione dal nostro Comune, con assoluto divieto di smembramento delle stesse da parte delle Autorità o Amministrazioni cui vengono messe in disponibilità.

Art. 15
Norme finanziarie per la gestione del Gruppo

1. Il Codice Fiscale e la Partita IVA del Gruppo Comunale di Protezione Civile, per le attività inerenti la Protezione Civile, coincidono con quelli del Comune di Buonabitacolo.
2. Nel Bilancio del Comune sono iscritti uno o più interventi (capitoli di spesa) su cui vengono imputati gli oneri relativi all'attività del Gruppo. Per gli oneri da sostenersi in emergenza verranno utilizzate le procedure relative alle spese di somma urgenza.
3. Il patrimonio ed i beni comunque acquisiti nel patrimonio del Gruppo, per le attività di Protezione Civile, entrano a far parte del patrimonio comunale; in caso di scioglimento del Gruppo tale patrimonio resta di proprietà comunale.

Sezione II
Attività Associativa del Gruppo in materia di Promozione Sociale

Art. 16
Attività Associativa del Gruppo

1. Il Gruppo, per tutte le restanti attività, che non siano strettamente collegate alla gestione dei servizi di Protezione Civile, svolge attività di Promozione Sociale, nel rispetto ed in conformità della legge 7 dicembre 2000, n.383, ed in particolare svolge attività associativa autonoma, assumendo la denominazione di "Associazione Comunale di Volontariato", avente personalità giuridica autonoma e distinta da quella del Comune di Buonabitacolo, nei seguenti settori:
 - attività di promozione sportiva, ricreativa, culturale e di intrattenimento;;
 - informazione, addestramento e formazione degli appartenenti al Gruppo;
 - partecipazione a manifestazioni varie di interesse associativo e socio-culturale;
 - attività di propaganda, educazione scolastica e di sensibilizzazione alla popolazione;
 - iniziative di autofinanziamento per l'acquisto ed il mantenimento dei mezzi, delle attrezzature, delle dotazioni e per lo svolgimento delle attività;
 - erogazione di attività inerenti pubblici servizi o servizi di utilità pubblica e sociale, su diretta richiesta/incarico dell'amministrazione comunale in regime di convenzione, anche con altri Enti Locali e territoriali, e/o su richiesta/incarico di società a partecipazione comunale;
 - iniziative promozionali per la propaganda, l'educazione, la sensibilizzazione, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente;
 - supporto a manifestazioni ed eventi promossi dal Comune.
2. Ai fini del presente articolo, sono considerati "soci" dell'Associazione tutti i Volontari iscritti al Gruppo ed i dipendenti comunali facenti parte della Protezione Civile.

Art. 17
Costituzione dell'Associazione

1. Alla costituzione dell'Associazione, attraverso la sottoscrizione dell'Atto Costitutivo da allegare al presente statuto, si procederà entro 30 giorni dalla esecutività dello stesso statuto.
2. L'assemblea costituente sarà formata dai Volontari che entro il termine fissato per l'adunanza di cui al precedente comma abbia presentato la domanda di adesione al Gruppo; a tali volontari sarà riconosciuta la qualità di "soci fondatori" dell'Associazione.
3. Nei successivi trenta giorni dalla costituzione, si procederà ad ogni adempimento necessario per la registrazione dell'associazione.

Art. 18

Attività Associativa del Gruppo

1. Per le finalità di cui al presente statuto, costituiscono "organi associativi" dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei Soci;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente.
2. Saranno altresì nominati tutti i restanti organi necessari allo svolgimento dell'attività associativa in ossequio alle vigenti disposizioni di legge.
3. Il patrimonio ed i beni acquisiti nel patrimonio attraverso autonome iniziative dall'Associazione Comunale di Volontariato diverse da quelle acquisite per finalità di Protezione Civile, qualora il Comune ne faccia esplicita richiesta e/o vi consenta, possono entrare a far parte del patrimonio comunale. In caso di scioglimento dell'Associazione l'intero patrimonio ed i beni acquisiti nello stesso sono devoluti al Comune di Buonabitacolo.

Art. 19

L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è il massimo organo dell'Associazione e viene convocata in seduta ordinaria annualmente, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, contenente l'Ordine del Giorno, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
2. L'assemblea delibera su:
 - a) l'approvazione del Bilancio Consuntivo e Preventivo;
 - b) la nomina del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - c) la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori;
 - d) le modifiche dello Statuto;
 - e) gli indirizzi e le direttive generali e di programma dell'Associazione.
3. L'Assemblea dei Soci può essere convocata in seduta straordinaria dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno per motivi di carattere statutario od altri di eccezionale importanza. Deve essere, altresì, convocata su domanda inoltrata al Presidente e sottoscritta da almeno 1/3 dei voti rappresentati in Assemblea dei Soci, e la richiesta deve specificare i motivi per i quali si richiede la convocazione.
4. Le convocazioni dell'Assemblea dei soci vengono fatte nel rispetto delle norme di legge, dal Consiglio di Amministrazione a mezzo del Presidente.

Art 20

Il Consiglio di Amministrazione

1. L'Associazione è amministrata dal Consiglio di Amministrazione, formato dal Presidente e da un minimo di quattro e un massimo di otto Consiglieri, tra i quali vengono nominati il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere; tali nomine vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione stesso, il quale può, inoltre, assegnare ad ognuno dei Consiglieri particolari incarichi organizzativi e direzionali in specifiche materie.
2. Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vice Presidente dell'Associazione, od in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano di età dei presenti. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di

chi presiede. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

3. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in particolare ha la competenza per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, secondo gli indirizzi programmatici deliberati dall'Assemblea dei Soci, fatte salve le materie di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci.
4. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei componenti, e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al Consuntivo ed al Preventivo.

Art.21 Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'Associazione legalmente con ogni capacità giuridica. Sorveglia e regola tutto l'andamento dell'Associazione, assistito, per la parte di competenza rispettiva, dal Vice Presidente e dagli altri Consiglieri.
2. In particolare:
 - a) presiede il Consiglio di Amministrazione;
 - b) rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
 - c) cura i rapporti con le Autorità;
 - d) assegna, qualora lo ritenga opportuno, ai singoli membri del Consiglio di Amministrazione le materie su cui approfondire le loro attività;
 - e) sorveglia e regola l'attività dell'Associazione;
 - f) assegna al Vice Presidente i compiti che ritiene opportuno.

Art.22 Degli altri componenti del Comitato Direttivo

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento o assenza.
2. Il Segretario soprintende a tutti i servizi dell'Associazione e cura i rapporti con le autorità. Prepara tutto il lavoro che deve essere svolto dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente. Predispose i lavori dell'Assemblea dei Soci. Cura la diffusione di informazioni e di materiale tra i Soci.
3. I Consiglieri curano, nell'ambito delle materie od incarichi loro assegnati, l'assolvimento di tutte le attività sociali relative, interne ed esterne, riferendone al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione.
4. Il Tesoriere, secondo le direttive impartite dal Presidente e dal Segretario, provvede alla gestione finanziaria, curando la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese, nonché la tenuta delle scritture sociali. In particolare, tiene i seguenti libri sociali, numerati progressivamente per ogni pagina, bollati in ogni foglio con firma del Presidente:
 - libro giornale delle trascrizioni di tutte le operazioni finanziarie dell'Associazione;
 - libro degli inventari;
 - libro dei Soci;
 - libro delle adunanze.

Art.23 Durata delle cariche sociali e prestazione degli associati

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di cinque anni e vengono rinnovate con le procedure stabilite dallo Statuto.
2. Ad esse possono candidarsi le persone fisiche appartenenti all'Associazione, indipendentemente dal numero dei mandati in precedenza ricoperti.
3. Tutte le cariche sociali vengono ricoperte a titolo gratuito ed i soci eletti nelle cariche sociali hanno diritto solo al rimborso delle spese sostenute nello svolgimento delle funzioni, preventivamente autorizzate dagli organi competenti.
4. L'Associazione, per l'esercizio e l'organizzazione delle proprie attività, si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. In caso di particolari

attività o necessità, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art.24 **Esercizio Finanziario**

1. *L'esercizio Finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il Bilancio Consuntivo ed entro il mese di dicembre il Bilancio Preventivo del successivo esercizio.*

Art.25 **Entrate dell'Associazione**

1. *L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della proprie attività da:*
 - a) *eventuali quote associative pagate dagli associati;*
 - b) *contributi a fondo perduto erogati dagli associati e/o dal Comune e/o da enti e/o da società pubbliche;*
 - c) *eredità, donazioni e legati;*
 - d) *contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;*
 - e) *contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;*
 - f) *entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;*
 - g) *proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;*
 - h) *erogazioni liberali degli associati e dei terzi;*
 - i) *entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi, sponsorizzazioni;*
 - j) *altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.*
2. *L'ammontare della eventuale quota associativa annuale è stabilita dall'Assemblea dei Soci.*
3. *La proprietà dei beni mobili ed immobili dell'Associazione, eventualmente non ancora iscritti nell'inventario comunale, deve figurare nel libro degli inventari dell'Associazione. Tali beni a prezzo di acquisto devono figurare nei bilanci annuali.*

Art.26 **Bilancio dell'Associazione**

1. *Il bilancio dell'Associazione è distinto in:*
 - a) *situazione patrimoniale;*
 - b) *rendiconto di gestione.*
2. *Il Bilancio dell'Associazione viene presentato all'esame dell'Assemblea dei Soci, accompagnato dalla relazione del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, redatte per iscritto.*
3. *Le eccedenze delle entrate e delle uscite di gestione sono portate nell'esercizio finanziario dell'anno successivo.*
4. *Gli avanzi di gestione possono essere reinvestiti esclusivamente a favore di attività istituzionali statutariamente previste.*
5. *I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, neanche in forme indirette.*
6. *Nel caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo deve essere obbligatoriamente devoluto al Comune di Buonabitacolo per fini di utilità sociale.*
7. *Per le finalità di cui alla presente sezione dello statuto, l'Associazione è dotata di un proprio codice fiscale e di una propria partita I.V.A..*

Disposizioni Finali

Art. 27

Disciplina e Sanzioni

1. *L'accettazione ed il puntuale rispetto delle norme del presente Statuto e dei regolamenti attuativi dello stesso, condiziona l'appartenenza al Gruppo.*
2. *I Volontari appartenenti al Gruppo, sono tenuti al puntuale rispetto delle citate disposizioni, ed al corretto comportamento nei confronti degli altri Volontari, degli organi istituzionali ed associativi del Gruppo, e di ogni cittadino con il quale si viene in contatto; sono tenuti ad uniformare il proprio comportamento al rispetto dei principi di cui all'articolo 1 del presente Statuto.*
3. *Nel caso di comportamenti censurabili sul piano disciplinare ai sensi del presente Statuto, il volontario è soggetto alla sanzione disciplinare del "richiamo verbale" o della "censura scritta", da applicarsi secondo le disposizioni che saranno definite in sede regolamentare.*
4. *Nel caso di grave violazione dei propri doveri o di gravi comportamenti non conformi agli scopi statutari del Gruppo, ovvero nei casi di reiterata recidiva anche delle violazioni disciplinari lievi, il Volontario può incorrere, secondo criteri di gradualità e proporzionalità, nelle sanzioni della "sospensione" fino al massimo di un anno fino alla "radiazione" dal Gruppo; tali sanzioni sono applicate dal Sindaco, di norma sulla base di una apposita istruttoria da definire in sede regolamentare, fatti salvi i casi di estrema gravità per i quali il Sindaco adotta il provvedimento nell'immediatezza.*
5. *Si incorre nella "decadenza" nel caso in cui il Volontario sia assente o non partecipi alle attività per un consistente periodo di tempo, senza giustificare il motivo.*

Art. 28

Encomi e riconoscimenti al merito

1. *Ai Volontari che si distinguessero per particolari iniziative o atti di valore, saranno attribuiti "Encomi" o "Riconoscimenti al Merito", così come determinato con disposizione regolamentare.*
2. *E' istituito un Albo dei Volontari in Ruolo d'Onore, disciplinato da apposito regolamento, nel quale saranno iscritti i volontari che avranno conseguito "encomi", "riconoscimenti al merito" o particolari "onorificenze", suddiviso nelle seguenti sezioni:*
 - a) *Volontari Onorari;*
 - b) *Volontari Benemeriti;*
 - c) *Albo degli "encomi";*
 - d) *Albo delle "medaglie di bronzo";*
 - e) *Albo della "medaglie d'argento";*
 - f) *Albo delle "medaglie d'oro".*

Art. 29

Disposizioni finali

1. *Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge generale, relative, sia all'ordinamento dell'ente locale, che alle associazioni di promozione sociale, a seconda della specificità della materia.*
2. *Il presente statuto potrà essere modificato ed aggiornato anche a seguito della evoluzione della normativa e dell'assetto complessivo del sistema di protezione civile, fermo restando che le disposizioni del presente statuto che dovessero risultare in contrasto o difformi a successive norme, di legge dovranno intendersi automaticamente decadute.*

COMUNE DI BUONABITACOLO
Provincia di Salerno

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 24/07/2009
Art. 49 D. Lgs. 18.08.2000, n° 267
PROPOSTA

**OGGETTO: ISTANZA DI CITTADINI PER LA COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI
VOLONTARIATO PER LA PROTEZIONE CIVILE – ESAME E PROVVEDIMENTI.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267, in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole.

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dr.ssa Claudia Vertullo**

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Beniamino Curcio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Claudia Vertullo